

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 164/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (130519) 1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 164/02	Causa C-700/18 P: Impugnazione proposta il 7 novembre 2018 dalla Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) e dalla Evolution Gaming Advisory Kft. avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 ottobre 2018, causa T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) und Evolution Gaming Advisory Kft./Commissione europea	2
2019/C 164/03	Causa C-722/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 19 novembre 2018 — KROL — Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k./Porr S.A.	2
2019/C 164/04	Causa C-745/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 27 novembre 2018 — JA/Skarb Państwa — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów	3

2019/C 164/05	Causa C-779/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 12 dicembre 2018 — Mikrokasa S.A. w Gdyni e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie/XO	4
2019/C 164/06	Causa C-824/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 dicembre 2018 — A.B., C.D., E.F., G.H., I.J./Krajowa Rada Sądownictwa	5
2019/C 164/07	Causa C-3/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 3 gennaio 2019 — Asmel società consortile a r.l./A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione	6
2019/C 164/08	Causa C-11/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 7 gennaio 2019 — Azienda ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova	7
2019/C 164/09	Causa C-14/19.P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2019 dallo European Union Satellite Centre (SatCen) avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 25 ottobre 2018, causa T-286/15, KF/SatCen	8
2019/C 164/10	Causa C-15/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 gennaio 2019 — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA/Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.	9
2019/C 164/11	Causa C-16/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Polonia) il 2 gennaio 2019 — VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie	10
2019/C 164/12	Causa C-25/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) il 15 gennaio 2019 — Corporis Sp. z o.o., con sede in Bielsko-Biała/Gefion Insurance A/S, con sede in Copenaghen....	11
2019/C 164/13	Causa C-26/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Modena (Italia) il 15 gennaio 2019 — Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo.....	11
2019/C 164/14	Causa C-28/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 gennaio 2019 — Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust e a.	12
2019/C 164/15	Causa C-61/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 29 gennaio 2019 — Orange Romania SA/Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal...	13
2019/C 164/16	Causa C-62/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 29 gennaio 2019 — Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General, Consiliul General al Municipiului București	14
2019/C 164/17	Causa C-70/19 PP: Impugnazione proposta il 30 gennaio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 novembre 2018, causa T-587/16, HM/Commissione europea.....	15
2019/C 164/18	Causa C-75/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș (Romania) il 31 gennaio 2019 — MF/BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl.....	16
2019/C 164/19	Causa C-84/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Polonia) il 31 gennaio 2019 — Profi Credit Polska S.A./QJ.....	17

2019/C 164/20	Causa C-85/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 febbraio 2019 — Agencia Estatal de la Administración Tributaria/RK.....	18
2019/C 164/21	Causa C-86/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona (Spagna) il 6 febbraio 2019 — SL/Vueling Airlines S.A.	19
2019/C 164/22	Causa C-114/19 P: Impugnazione proposta l'8 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2018, causa T-811/16, Di Bernardo/Commissione	20
2019/C 164/23	Causa C-133/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 19 febbraio 2019 — B. M. M., B. S./Stato belga.....	21
2019/C 164/24	Causa C-136/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 20 febbraio 2019 — B. M. M., B. M./Stato belga.....	21
2019/C 164/25	Causa C-137/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 20 febbraio 2019 — B. M. O./État belge.....	22
2019/C 164/26	Causa C-152/19 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 dalla Deutsche Telekom AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-827/14, Deutsche Telekom AG/Commissione europea	23
2019/C 164/27	Causa C-154/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 22 febbraio 2019 — Kypriaki Kentriki Archi/GA.....	24
2019/C 164/28	Causa C-172/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall'Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)/Commissione europea.....	25
2019/C 164/29	Causa C-192/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 27 febbraio 2019 — Rensen Shipbuilding BV, altra parte: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane	27
2019/C 164/30	Causa C-194/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 28 febbraio 2019 — H. A./État belge.....	27
2019/C 164/31	Causa C-197/19 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 da Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-682/14, Mylan Laboratories e Mylan/Commissione.....	28
2019/C 164/32	Causa C-198/19 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 da Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-679/14, Teva UK Ltd e a./Commissione.....	29
2019/C 164/33	Causa C-199/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) il 27 febbraio 2019 — RL sp. z o.o./J. M.....	30
2019/C 164/34	Causa C-200/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trgovački sud u Zagrebu (Croazia) il 1o marzo 2019 — INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e altri/LJUBLJANSKA BANKA d.d.....	31

2019/C 164/35	Causa C-202/19 P: Impugnazione proposta il 1o marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall’Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-111/15, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione	32
2019/C 164/36	Causa C-203/19 P: Impugnazione proposta il 1o marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall’Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-165/15, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione	33
2019/C 164/37	Causa C-204/19 P: Impugnazione proposta il 1o marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall’Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-53/16, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione	34
2019/C 164/38	Causa C-205/19 P: Impugnazione proposta il 1o marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall’Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-165/16, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione	36
2019/C 164/39	Causa C-212/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 6 marzo 2019 — Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation/Compagnie des pêches de Saint-Malo.....	37
2019/C 164/40	Causa C-213/19: Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	38
2019/C 164/41	Causa C-215/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l’8 marzo 2019 — Veronsaajien oikeudenvälvontayksikkö.....	39
2019/C 164/42	Causa C-233/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio) il 18 marzo 2019 — B./Centre public d’action sociale de Liège (CPAS)	40

Tribunale

2019/C 164/43	Causa T-433/16: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Pometon/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo degli abrasivi in acciaio — Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE — Procedimento “ibrido”temporalmente sfalsato — Presunzione di innocenza — Principio di imparzialità — Carta dei diritti fondamentali — Prova dell’infrazione — Infrazione unica e continuata — Restrizione della concorrenza per oggetto — Durata dell’infrazione — Ammenda — Adeguamento eccezionale dell’importo di base — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Competenza estesa al merito»).....	42
2019/C 164/44	Causa T-766/16: Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2019 — Hércules Club de Fútbol/Commissione («Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalla Spagna a favore di alcune società calcistiche professionistiche — Garanzia — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Vantaggio — Obbligo di motivazione»)....	43
2019/C 164/45	Causa T-582/17: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Boshab e a./Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e il divieto d’ingresso e di transito — Inserimento del nome dei ricorrenti nell’elenco — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»).....	43

2019/C 164/46	Causa T-725/17: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Clestra Hauserman/Parlamento («Appalti pubblici di lavori — Procedura di gara — Lavori relativi alle “Pareti amovibili-porte” del progetto di estensione e ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer del Parlamento a Lussemburgo — Rigetto dell’offerta di un offerente — Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Obbligo di motivazione — Offerta anormalmente bassa — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)	44
2019/C 164/47	Causa T-787/17: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2009 — Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GlamHair — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	45
2019/C 164/48	Causa T-829/17: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Coesia/EUIPO (Raffigurazione di due curve rosse oblique) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante due curve rosse oblique — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]	46
2019/C 164/49	Causa T-105/18: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Deray/EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LILI LA TIGRESSE — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TIGRESS — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»].....	46
2019/C 164/50	Causa T-265/18: Sentenza del Tribunale del 27 marzo 2019 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo Formata — Marchio internazionale figurativo anteriore Formata — Motivo relativo di nullità — Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Regola 37 del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2018/625] — Requisiti per la rappresentazione del marchio anteriore — Regola 19 del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 7 del regolamento delegato 2018/625] — Legittimo affidamento — Rimborso delle spese di rappresentanza — Articolo 109 del regolamento 2017/1001 e regola 94 del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 109 del regolamento 2017/1001]»]	47
2019/C 164/51	Causa T-276/18: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo K9 UNIT — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore unit — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»].....	48
2019/C 164/52	Causa T-239/18: Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2019 — SKS Import Export/Commissione [«Ricorso di annullamento — Libera circolazione di capitali — Prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (LBC/FT) — Direttiva (UE) 2015/849 — Regolamento delegato (UE) 2018/212 — Inclusione della Tunisia nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità]	49
2019/C 164/53	Causa T-410/18: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2019 — Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione («Ricorso di annullamento — Concorrenza — Intese — Mercato degli imballaggi metallici — Decisione di avviare un’inchiesta — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)	50
2019/C 164/54	Causa T-503/18: Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2019 — Haba Trading/EUIPO — Vida (vidaXL) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire»)	50
2019/C 164/55	Causa T-75/19: Ordinanza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Comune di Milano/Parlamento e Consiglio («Declinatoria di competenza»).....	51

2019/C 164/57	Causa T-136/19: Ricorso proposto il 10 marzo 2019 — Bulgarian Energy Holding e altri/Commissione.....	53
2019/C 164/58	Causa T-148/19: Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — PKK/Consiglio.....	55
2019/C 164/59	Causa T-163/19: Ricorso proposto il 14 marzo 2019 — Mersinis/ESMA	56
2019/C 164/60	Causa T-164/19: Ricorso proposto il 14 marzo 2019 — AQ/eu-LISA.....	57
2019/C 164/61	Causa T-166/19: Ricorso proposto il 14 marzo 2019 — Bronckers/Commissione.....	58
2019/C 164/62	Causa T-175/19: Ricorso proposto il 18 marzo 2019 — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter) .	59
2019/C 164/63	Causa T-180/19: Ricorso proposto il 26 marzo 2019 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bottiglie per bevande)	60
2019/C 164/64	Causa T-336/18: Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2019 — Eagle IP/EUIPO — Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)	61
2019/C 164/65	Causa T-470/18: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2019 — Telenet/Commissione.....	61

Rettifiche

2019/C 164/66	Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-45/19 (<i>GUC 122 del 1.4.2019</i>)	62
---------------	--	----

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2019/C 164/01)

Ultima pubblicazione

GUC 155 del 6.5.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GUC 148 del 29.4.2019

GUC 139 del 15.4.2019

GUC 131 dell'8.4.2019

GUC 122 dell'1.4.2019

GUC 112 del 25.3.2019

GUC 103 del 18.3.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 7 novembre 2018 dalla Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) e dalla Evolution Gaming Advisory Kft. avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 ottobre 2018, causa T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) und Evolution Gaming Advisory Kft./Commissione europea

(Causa C-700/18 P)

(2019/C 164/02)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrenti: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (rappresentante: P. Ruth, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 14 marzo 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha condannato le ricorrenti a sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 19 novembre 2018 — KROL — Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k./Porr S.A.

(Causa C-722/18)

(2019/C 164/03)

*Lingua processuale: il polacco***Giudice del rinvio**

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Attrice: KROL — Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k.

Convenuta: Porr S.A.

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea, segnatamente i considerando 13, 20 e 22 della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali⁽¹⁾, nonché l'articolo 18 TFUE enunciante il principio di non discriminazione, consenta di escludere, come risulta dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della legge relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali (ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2003, n. 139, posizione 1323), il risarcimento per i ritardi nel pagamento in riferimento alle transazioni finanziate in tutto o in parte mediante le risorse provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU 2000, L 200, pag. 35.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 27 novembre 2018 — JA/Skarb Państwa — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

(Causa C-745/18)

(2019/C 164/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: JA

Resistente: Skarb Państwa — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Segli articoli 73 e 78, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, nonché l'articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera a), precedentemente in vigore, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative

alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽²⁾, intesi alla luce dei principi generali della responsabilità degli Stati membri, sanciti nella giurisprudenza della Corte di giustizia (segnatamente, nelle sentenze della Corte di giustizia del 19 novembre 1991, Francovich e a., C 6/90 e C 9/90, ECLI:EU:C:1991:428 nonché del 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame e a, C 46/93 e C 48/93, ECLI:EU:C:1996:79), debbano essere interpretati nel senso che essi comportano, a decorrere dal 1° maggio 2004, l'obbligo per lo Stato membro che ha aderito all'Unione europea in tale data, di adottare disposizioni che prevedano la concessione al curatore fallimentare del compenso aumentato dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sul compenso in questione.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1977, L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 12 dicembre 2018 — Mikrokasa S.A. w Gdyni e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie/XO

(Causa C-779/18)

(2019/C 164/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parti

Ricorrenti: Mikrokasa S.A. w Gdyni e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Convenuta: XO

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ⁽¹⁾, segnatamente gli articoli 3, lettera g), 10, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che i cosiddetti «costi del credito extrainteressi», stabiliti in misura forfettaria secondo una formula di calcolo prevista per legge, descritta all'articolo 36a della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; legge del 12 maggio 2011, relativa al credito ai consumatori; Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2018, posizione 993, testo unico, e successive modifiche), vengano distinti dal cosiddetto «costo totale del credito per il consumatore», definito nella succitata direttiva, in modo che renda possibile nascondere al consumatore gli effettivi costi del credito extrainteressi sostenuti dal professionista.

- 2) Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽²⁾, segnatamente gli articoli 1, paragrafo 2, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al controllo delle clausole dei contratti di credito ai consumatori dal punto di vista della sussistenza dei presupposti descritti all'articolo 3 della medesima direttiva, nella parte relativa ai cosiddetti costi del credito extrainteressi, i cui criteri di determinazione sono specificati all'articolo 36a della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; Dz.U. del 2018, posizione 993, testo unico).

⁽¹⁾ GU 2008, L 133, pag. 66.

⁽²⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 dicembre 2018 — A.B., C.D., E.F., G.H., I.J./Krajowa Rada Sądownictwa

(Causa C-824/18)

(2019/C 164/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti: A.B., C.D., E.F., G.H., I.J.

Resistente: Krajowa Rada Sądownictwa

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo periodo, 6, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e l'articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che

sussiste una violazione del principio dello Stato di diritto e del diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale effettiva quando, nell'ambito dei procedimenti individuali concernenti l'esercizio dell'ufficio di giudice presso l'organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado di uno Stato membro (Corte suprema), il legislatore nazionale prevede sì un diritto di ricorso, ma la decisione sull'esame e la valutazione comuni di tutti i candidati alla Corte suprema all'interno della procedura di selezione che precede l'inoltro della domanda per la nomina a giudice presso il succitato organo giurisdizionale diviene definitiva ed efficace se non impugnata da tutti i partecipanti alla procedura di selezione, tra cui rientra anche un candidato che non ha alcun interesse all'impugnazione della decisione di cui trattasi in quanto la domanda di nomina a giudice che lo riguarda è stata inoltrata, cosicché

— il mezzo di ricorso perde la propria efficacia e non sussiste alcuna possibilità di effettuare un reale controllo sullo svolgimento della succitata procedura di selezione da parte del giudice competente,

— il che, in una situazione in cui la suddetta procedura ricomprende anche quei posti di giudice presso la Corte suprema occupati sino ad oggi da giudici che sono stati assoggettati alla nuova e più bassa età pensionabile senza che il giudice interessato potesse scegliere se avvalersi o meno della disciplina in materia, incide altresì sotto il profilo del principio dell'inamovibilità dei giudici — se si presume che esso ne sia violato — sulla portata e sull'esito del controllo giudiziale sulla procedura di selezione svolta.

- 2) Se l'articolo 2 in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 3, terzo periodo, e 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 15, paragrafo 1, e 20, in combinato disposto con gli articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e l'articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che

sussiste una violazione del principio dello Stato di diritto, del principio di parità di trattamento e del principio della parità di accesso alla funzione pubblica — ovvero all'esercizio della funzione di giudice della Corte suprema — in una situazione in cui, nei procedimenti individuali concernenti l'esercizio della funzione di giudice della Corte suprema sia previsto il diritto di presentare ricorso presso il giudice competente, ma — in ragione della disciplina del passaggio in giudicato descritta nella prima questione — la nomina a giudice della Corte suprema concernente un posto vacante di giudice possa avvenire senza che il giudice competente effettui un controllo della suddetta procedura di selezione — qualora un siffatto controllo sia stato richiesto — e tale assenza di possibilità di controllo violi il diritto a un ricorso effettivo e, con ciò, anche il diritto alla parità di accesso alla funzione pubblica, ponendosi in contrasto con l'interesse pubblico e [nel senso] che pregiudica il principio dell'equilibrio istituzionale una situazione in cui l'organismo dello Stato membro chiamato a vigilare sull'indipendenza dei tribunali e dei giudici (Consiglio nazionale della magistratura), dinanzi al quale si svolge la procedura concernente l'esercizio dell'ufficio di giudice della Corte suprema, sia composto in modo tale che i rappresentanti del potere giudiziario al suo interno sono scelti dal potere legislativo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 3 gennaio 2019 — Asmel società consortile a r.l./A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione

(Causa C-3/19)

(2019/C 164/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Asmel società consortile a r.l.

Appellata: A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione

Questioni pregiudiziali

- 1) Se osta al diritto comunitario, una norma nazionale, come l'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che limita l'autonomia dei comuni nell'affidamento ad una centrale di committenza a due soli modelli organizzativi quali l'unione dei comuni se già esistente ovvero il consorzio tra comuni da costituire.

- 2) In ogni caso, se osta al diritto comunitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale come l'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, letto in combinato disposto con l'art. 3, comma 25, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in relazione al modello organizzativo dei consorzi di comuni, esclude la possibilità di costituire figure di diritto privato quali, ad es., il consorzio di diritto comune con la partecipazione anche di soggetti privati.
- 3) Se osta al diritto comunitario e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale, come l'art. 33, comma 3 bis, che, ove interpretato nel senso di consentire ai consorzi di comuni che siano centrali di committenza di operare in un territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti unitariamente considerato, e, dunque, al massimo, all'ambito provinciale, limita l'ambito di operatività delle predette centrali di committenza.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 7 gennaio 2019 — Azienda
ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova**

(Causa C-11/19)

(2019/C 164/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Appellata: Pia Opera Croce Verde Padova

Questioni pregiudiziali

- 1) Stabilisca la Corte se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ⁽¹⁾ ostino alla applicabilità dell'art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, della legge regionale Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241/1990.

- 2) Stabilisca la Corte se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della legge regionale Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241/1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare le motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto.

(¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

Impugnazione proposta il 10 gennaio 2019 dallo European Union Satellite Centre (SatCen) avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 25 ottobre 2018, causa T-286/15, KF/SatCen

(Causa C-14/19.P)

(2019/C 164/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Union Satellite Centre (SatCen) (rappresentante: A. Guillerme, avvocato)

Altre parti nel procedimento: KF, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- condannare il ricorrente in primo grado a sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, il SatCen deduce i seguenti motivi:

- il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria competenza a pronunciarsi sulle conclusioni del ricorrente, in quanto (i) non ha accertato il ricorrere dei requisiti sui cui si basa la competenza giurisdizionale del Tribunale e (ii) ha erroneamente interpretato il principio della parità di trattamento.

- il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la propria competenza a giudicare la controversia di cui trattasi sia basata sugli articoli 263 e 268TFUE;
- il Tribunale ha distorto i fatti nell'esaminare le conclusioni di KF riguardo alla conduzione dell'indagine amministrativa;
- il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare l'articolo 1, dell'allegato IX dello Statuto del personale del SatCen's e il concetto di diritti della difesa.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 gennaio 2019 —
A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA/Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.**

(Causa C-15/19)

(2019/C 164/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA

Controricorrente: Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 ⁽¹⁾ l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare retroattivamente gli artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003, attuativi in ambito domestico delle predette disposizioni [del diritto dell'Unione], con l'effetto di rendere incondizionatamente soggette agli obblighi così imposti, segnatamente nella parte in cui si stabilisce il prolungamento da dieci a trenta anni della gestione post-operativa, le discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio.
- 2) Se, in particolare, — in rapporto al contenuto precettivo degli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 che, rispettivamente, invitavano gli Stati membri ad adottare «misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti» e «misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione» —, risulti ad essi conforme l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, quantunque nel dare attuazione agli obblighi così imposti, anche con riguardo a dette discariche, l'art. 17 limiti le misure attuative alla previsione di un periodo transitorio e non rechi alcuna misura intesa a contenere l'impatto finanziario discendente sul «detentore», dal prolungamento.

- 3) Se, ancora, risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, facendone gravare il peso sul «detentore» e legittimando in tal modo la modificazione in peius per il medesimo delle tariffe consacrate negli accordi negoziali disciplinanti l'attività di smaltimento.
- 4) Se, infine, risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, ritenendo che — ai fini della loro determinazione — vadano considerati non solo i rifiuti conferendi a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma anche quelli già conferiti precedentemente.

(¹) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Polonia) il 2 gennaio 2019 —
VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie**

(Causa C-16/19)

(2019/C 164/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Krakowie

Parti

Ricorrente: VL

Resistente: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (¹), debba essere interpretato nel senso che costituisce una forma di violazione del principio della parità di trattamento una differenziazione di situazioni delle singole persone appartenenti ad un gruppo contraddistinto da una caratteristica protetta (l'handicap), qualora la differenziazione operata dal datore di lavoro avvenga all'interno

di tale gruppo in base a un criterio apparentemente neutrale e tale criterio non possa essere oggettivamente giustificato da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento non siano appropriati e necessari.

(¹) GU 2000, L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) il 15 gennaio 2019 —
Corporis Sp. z o.o., con sede in Bielsko-Biała/Gefion Insurance A/S, con sede in Copenaghen**

(Causa C-25/19)

(2019/C 164/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parti

Ricorrente: Corporis Sp. z o.o., con sede in Bielsko-Biała

Convenuta: Gefion Insurance A/S, con sede in Copenaghen

Questione pregiudiziale

Sel'articolo 152, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/138/CE (¹), in combinato disposto con l'articolo 151 della medesima direttiva e con il considerando 8 del regolamento n. 1393/2007 (²), debba essere interpretato nel senso che la rappresentanza di un'impresa di assicurazione non vita da parte del mandatario designato include la ricezione dell'atto introduttivo di un procedimento in materia di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale.

(1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Modena (Italia) il
15 gennaio 2019 — Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo**

(Causa C-26/19)

(2019/C 164/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Modena

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda USL di Modena

Resistente: Comune di Sassuolo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia o no conforme all'articolo 107 TFUE, che vieta «sotto qualsiasi forma» gli aiuti di Stato, l'articolo 9, comma 8, d.lgs. [14 marzo 2011] n. 23, che prevede a favore degli enti del servizio sanitario nazionale italiano una esenzione IMU per gli immobili posseduti destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, se interpretato nel senso di riconoscere l'agevolazione anche ad una AUSL che abbia dato in locazione un immobile ad una Società commerciale, a capitale misto pubblico e privato, partecipata per il 51 % dalla medesima AUSL, che li eroghi prestazioni sanitarie in regime di concorrenza con altre case di cura a capitale interamente privato, con ciò conseguendo un vantaggio fiscale, da qualificarsi come aiuto di Stato, con alterazione delle regole del libero mercato.
- 2) Se sia o no conforme al Trattato, cioè se sia o no conforme all'articolo 107 TFUE, che vieta «sotto qualsiasi forma» gli aiuti di Stato, il ruling italiano previsto dall'articolo 11 della l. [27 luglio 2000] n. 212 che impedisca di interpretare l'articolo 9, comma 8, del d.lgs. n. 23, analogamente alla giurisprudenza della Suprema Corte italiana formatasi in tema di ICI, nel senso che non spetta ad una AUSL l'esenzione IMU quando l'immobile sia utilizzato da una S.p.A., pur partecipata dal medesimo Ente Pubblico, che li svolga attività sanitaria in regime di concorrenza, rispetto ad altre Società commerciali a capitale interamente privato, anch'esse eroganti prestazioni sanitarie, con ciò conseguendo un vantaggio fiscale, da qualificarsi come aiuto di Stato, con alterazione delle regole del libero mercato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 gennaio 2019 — Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust e a.

(Causa C-28/19)

(2019/C 164/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust

Appellate: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che le voci concernenti gli oneri di web check-in, di «tariffa amministrativa» per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'IVA alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.
- 2) Se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU 2008, L 293, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 29 gennaio 2019 —
Orange Romania SA/Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal**

(Causa C-61/19)

(2019/C 164/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: Orange Romania SA

Resistente: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Questioni pregiudiziali

- 1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, [si chiede] quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte per poter considerare che una manifestazione di volontà è una manifestazione specifica e informata.

- 2) Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, [si chiede] quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte per poter considerare che una manifestazione di volontà è una manifestazione liberamente espressa.

(¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 29 gennaio 2019 — Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General, Consiliul General al Municipiului București

(Causa C-62/19)

(2019/C 164/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: Star Taxi App SRL

Convenute: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General, Consiliul General al Municipiului București

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 98/34/CE (¹) (articolo 1, punto 2), come modificata dalla direttiva 98/48/CE (²), e della direttiva 2000/31/CE (³) [articolo 2, lettera a)], secondo le quali il servizio della società dell'informazione è «il servizio prestato (...) dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi», debbano essere interpretate nel senso che un'attività come quella esercitata dalla Star Taxi App SRL (vale a dire il servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un'applicazione elettronica, i clienti di taxi con i tassisti) deve essere considerata un servizio specifico della società dell'informazione e dell'economia collaborativa (considerato che la Star Taxi App SRL non soddisfa i criteri per essere trasportatore presi in considerazione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al punto 39 della sentenza C-434/15, con riferimento alla Uber).
- 2) Qualora [l'applicazione della] Star Taxi App SRL sia considerata un servizio della società dell'informazione, se le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 2000/31/CE, degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123/CE (⁴), nonché dell'articolo 56 TFUE comportino l'applicazione all'attività della Star Taxi App SRL del principio della libera prestazione dei servizi. In caso di risposta affermativa, se esse ostino a una regolamentazione come quella di cui alla Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (Delibera del Consiglio Generale del Comune di Bucarest; in prosieguo: la «HCGMB») n. 626/19.12.2017,

che modifica e integra la HCGMB n. 178/2008 recante approvazione del regolamento quadro, del disciplinare e del contratto di concessione in gestione delegata ai fini dell'organizzazione e dell'esecuzione del servizio pubblico di trasporto locale mediante taxi — articoli I, II, III, IV e V.

- 3) Per il caso in cui la direttiva 2000/31/CE sia applicabile al servizio prestato dalla Star Taxi App SRL, se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio elettronico, subordinando la prestazione del servizio all'obbligo di possedere un'autorizzazione o una licenza, costituiscano misure valide in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della stessa direttiva.
- 4) Se le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2015/1535⁽⁵⁾ ostino all'adozione, senza previa notifica alla Commissione europea, di una regolamentazione come quella di cui alla HCGMB n. 626/19.12.2017, che modifica e integra la HCGMB n. 178/2008 recante approvazione del regolamento quadro, del disciplinare e del contratto di concessione in gestione delegata ai fini dell'organizzazione e dell'esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale mediante taxi — articoli I, II, III, IV e V.

-
- (1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).
 - (2) Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 217, pag. 18).
 - (3) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
 - (4) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).
 - (5) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU 2015 L 241, pag. 1)

**Impugnazione proposta il 30 gennaio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale
(Quarta Sezione) 21 novembre 2018, causa T-587/16, HM/Commissione europea**

(Causa C-70/19 PP)

(2019/C 164/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr, G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: HM

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale, del 21 novembre 2018, nella causa T-587/16, HM/Commissione;

- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- riservarsi sulle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.

Il primo motivo, articolato in tre parti, verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto quanto alla ripartizione delle competenze tra la commissione giudicatrice e l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).

Nella prima parte di tale motivo la Commissione deduce che il Tribunale è incorso in un errore di qualificazione giuridica dell'atto impugnato, vale a dire la decisione dell'EPSO del 17 agosto 2015 di non trasmettere alla commissione giudicatrice, per ragioni di tardività, la domanda di riesame della ricorrente. Tale comunicazione è stata effettuata nell'esercizio della competenza attribuita all'EPSO a norma del punto 3.1.3. delle disposizioni generali applicabili alle procedure di concorso per quanto riguarda tutta la corrispondenza con i candidati.

Nella seconda parte, la Commissione addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto quanto all'interpretazione delle disposizioni generali. La stessa ritiene che occorra leggere il punto 3.4.3. di tali disposizioni generali non solo congiuntamente con il punto 3.1.3., bensì anche tenuto conto della lettera e dello scopo del punto 3.4.3., che attribuisce all'EPSO la competenza a svolgere la procedura interna di riesame.

Con la terza parte di detto motivo la Commissione addebita un errore di diritto nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 7, allegato III, dello Statuto dei funzionari. La comunicazione di cui trattasi è, a suo giudizio, una misura di natura amministrativa avente lo scopo di garantire l'applicazione di norme uniformi nelle procedure di selezione ai sensi del suddetto articolo 7, paragrafo 1. Ciò corrisponderebbe, inoltre, al ruolo dell'EPSO in quanto assistente della commissione giudicatrice, come il Tribunale ha dichiarato nella sentenza T-361/10 P, Commissione/Pachtitis⁽¹⁾.

Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione del motivo relativo all'incompetenza dell'autore dell'atto. Nel caso di specie il Tribunale non avrebbe accertato se, qualora tale organo giurisdizionale avesse posto rimedio al vizio di incompetenza, sarebbe stato adottato un atto avente il medesimo contenuto o un contenuto diverso. In mancanza di tale accertamento, secondo la Commissione, il Tribunale non poteva annullare l'atto controverso.

⁽¹⁾ ECLI:EU:T:2011:742

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) il 31 gennaio 2019
— MF/BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

(Causa C-75/19)

(2019/C 164/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureş

Parti

Ricorrente: MF

Resistenti: BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (¹), in particolare i considerando 12, 21 e 23 del preambolo della direttiva e l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 8 della direttiva, ostino ad un'interpretazione dei giudici nazionali secondo cui il consumatore non può invocare nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione — la quale, in base al diritto interno, rappresenta un'azione speciale che può essere esercitata in determinati termini e condizioni restrittivi —, dopo l'avvio di un'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per il motivo che sarebbe inammissibile per tale mezzo di ricorso, la constatazione della sussistenza di clausole abusive in un contratto di credito concluso con un professionista — contratto di credito che rappresenta, secondo la legge, titolo esecutivo e in base al quale è stata avviata l'esecuzione forzata nei confronti del consumatore —, con riferimento alla disciplina della legislazione interna che prevede un'azione di diritto comune, imprescrittibile, attraverso la quale il consumatore può chiedere in qualsiasi momento la constatazione della sussistenza di clausole abusive e che le stesse siano private dei loro effetti, senza che la decisione nell'ambito di tale procedimento produca conseguenze dirette sul procedimento di esecuzione forzata, esistendo il rischio che l'esecuzione forzata sia finalizzata prima che sia ottenuta una decisione nel contesto del procedimento di diritto comune.
- 2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se le medesime disposizioni della direttiva ostino a una previsione del diritto nazionale che stabilisce un termine di 15 giorni dalla comunicazione dei primi atti di esecuzione forzata (per mezzo di una disposizione imperativa, di ordine pubblico, al cui mancato rispetto consegue il rigetto dell'azione in quanto formulata tardivamente) entro cui il consumatore opponente (debitore soggetto all'esecuzione forzata) deve far valere il carattere abusivo di clausole contrattuali contenute nel contratto di credito concluso con un professionista, considerato che lo stesso regime sussiste nel diritto interno anche per la possibilità di invocare censure simili valutate come argomenti in difesa nel merito della causa, tenendo presente d'altra parte il fatto che, secondo costante giurisprudenza della Corte, sussiste a carico del giudice nazionale l'obbligo di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali non appena dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Polonia) il 31 gennaio 2019 — Profi Credit Polska S.A./QJ

(Causa C-84/19)

(2019/C 164/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A.

Convenuta: QJ

Questioni pregiudiziali

- 1) Sel'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione delle disposizioni della direttiva relativamente all'esame del carattere abusivo di singole clausole concernenti i costi del credito extrainteressi, nell'ipotesi in cui le disposizioni legislative vigenti in uno Stato membro impongano un limite massimo a detti costi, prevedendo che i costi di credito extrainteressi risultanti da un contratto di credito al consumo non siano dovuti nella misura in cui essi superino l'importo massimo dei costi del credito extrainteressi calcolati secondo le modalità definite dalla legge, o l'importo totale del credito.
- 2) Sel'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che riguarda i costi extrainteressi sostenuti e rimborsati, oltre agli interessi, dal mutuatario unitamente al prestito, legati alla conclusione stessa del contratto e alla concessione del prestito (sotto forma di spese, commissioni o di altra natura), non è soggetta alla valutazione di cui alla citata disposizione sotto il profilo della sua abusività, purché formulata in modo chiaro e comprensibile.
- 3) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali che introducono diversi tipi di costi legati alla concessione di un prestito non sono «formulate in modo chiaro e comprensibile», se non specificano quali siano in concreto le controprestazioni in cambio delle quali detti costi vengono riscossi e non consentono al consumatore di individuare le differenze tra di essi.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna)
il 6 febbraio 2019 — Agencia Estatal de la Administración Tributaria/RK**

(Causa C-85/19)

(2019/C 164/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Resistente: RK

Questione pregiudiziale

Se quanto disposto alla clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale — direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 ⁽¹⁾ — nonché agli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ⁽²⁾, osti a una disposizione contenuta in un contratto collettivo e a una prassi del datore di lavoro in base alle quali l'anzianità di una lavoratrice a tempo parziale con distribuzione verticale dell'orario su base annua debba essere calcolata, ai fini della retribuzione e dell'avanzamento professionale, prendendo in considerazione unicamente il tempo di prestazione di servizi.

(1) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

(2) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (Spagna) il 6 febbraio 2019 — SL/Vueling Airlines S.A.

(Causa C-86/19)

(2019/C 164/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona

Parti

Attrice: SL

Convenuta: Vueling Airlines S.A.

Questione pregiudiziale

Se, una volta comprovata la perdita del bagaglio, la compagnia aerea sia tenuta a corrispondere al passeggero, sempre e in ogni caso, il risarcimento massimo di 1 131 DSP, ricorrendo l'ipotesi più grave tra quelle previste dagli articoli 17, paragrafo 2, e 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, oppure si tratti di un risarcimento massimo che può essere ridotto dal giudice alla luce delle circostanze anche (omissis) in caso di perdita del bagaglio, di modo che i 1 131 DSP siano accordati solo qualora il passeggero dimostri, con qualunque mezzo ammesso in diritto, che il valore degli oggetti e degli effetti personali che trasportava nel bagaglio consegnato nonché di quelli che ha dovuto acquistare per sostituirli raggiungeva tale importo, o se, in mancanza, il giudice possa tenere conto anche di altri parametri, quali ad esempio il peso in chilogrammi del bagaglio oppure la circostanza se la perdita dello stesso sia occorsa nel viaggio di andata o in quello di ritorno, al fine di valutare il danno morale cagionato dai disagi conseguenti alla perdita del bagaglio.

Impugnazione proposta l'8 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2018, causa T-811/16, Di Bernardo/Commissione

(Causa C-114/19 P)

(2019/C 164/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Danilo Di Bernardo

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 (Settima Sezione), Di Bernardo/Commissione, T-811/16;
- rinviare la causa al Tribunale;
- riservare le spese del procedimento in primo grado e dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo, attinente ai punti da 41 a 53, ultima frase, della sentenza impugnata, verte su un errore di diritto nella definizione della portata dell'obbligo di motivazione della commissione giudicatrice di concorso in una decisione di non iscrivere un candidato nell'elenco di riserva. In primo luogo, la Commissione fa valere che il Tribunale si è discostato dalla giurisprudenza costante della Corte che distingue le decisioni concernenti l'esame delle candidature, come quelle sui titoli o sull'esperienza del candidato, dalle decisioni concernenti la valutazione dei meriti dei candidati a seguito della partecipazione alle prove. Nel primo caso, la commissione giudicatrice deve indicare l'elemento preciso che manca nella candidatura, tenuto conto delle qualifiche richieste nel bando di concorso. Orbene, che sia nella sua decisione iniziale oppure nella risposta alla domanda di riesame, la commissione giudicatrice si è conformatata nel caso di specie alle condizioni sviluppate dalla giurisprudenza, ed è in violazione di quest'ultima che il Tribunale ha esteso il suo controllo ai criteri di selezione adottati dalla commissione giudicatrice e le ha imposto di pronunciarsi sulla totalità delle informazioni fornite nell'atto di candidatura. La circostanza che la commissione giudicatrice abbia motivato la sua decisione in risposta a una domanda di riesame non vale ad ampliare detto obbligo di motivazione. In secondo luogo, il Tribunale ha confuso l'obbligo di motivazione, qualunque sia il suo valore, con la fondatezza della motivazione, che rientra nell'ambito della legittimità nel merito della decisione adottata.

Il secondo motivo, attinente ai punti 37, 38 e da 53 a 56 della sentenza impugnata, verte su un errore di diritto consistente nell'ignorare il dovere del giudice di accertare, d'ufficio, l'osservanza dell'obbligo di motivazione. Il Tribunale si è discostato dalla giurisprudenza costante secondo la quale, in caso di motivazione insufficiente, precisazioni complementari possono sempre essere apportate in corso d'istanza, tali da destituire di fondamento il motivo di annullamento tratto dalla violazione dell'obbligo di motivazione. Infatti, escludendo la possibilità di completare la motivazione in caso di assenza «quasi totale» della motivazione e assimilando l'assenza «quasi totale» di motivazione all'assenza totale di motivazione, il Tribunale ha reso impossibile un complemento di motivazione in corso d'istanza. Una tale assimilazione non ha fondamento nella giurisprudenza della Corte. Limitando le possibilità di regolarizzazione in corso d'istanza, il Tribunale ha limitato l'ufficio del giudice che avrebbe potuto, nelle circostanze della presente causa, impedire l'annullamento della decisione impugnata per violazione dell'obbligo di motivazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 19 febbraio 2019 — B. M. M., B. S./Stato belga

(Causa C-133/19)

(2019/C 164/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: B. M. M., B. S.

Resistente: Stato belga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, per garantire l'effettività del diritto dell'Unione europea e non rendere impossibile beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare che, secondo la ricorrente, le è conferito dall'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽¹⁾, tale disposizione debba essere interpretata nel senso che comporta che il figlio del soggiornante può beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare quando diventa maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale avverso la decisione di diniego di tale diritto, adottata quando era ancora minorenni.
- 2) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 18 della direttiva 2003/86/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il ricorso di annullamento presentato avverso il diniego del diritto al ricongiungimento familiare di un figlio minore sia dichiarato irricevibile per il motivo che il figlio è diventato maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale, poiché egli sarebbe privato della possibilità di ottenere una pronuncia sul suo ricorso avverso tale decisione, e sarebbe compromesso il suo diritto a un ricorso effettivo.

⁽¹⁾ GU L 251, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 20 febbraio 2019 — B. M. M., B. M./Stato belga

(Causa C-136/19)

(2019/C 164/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: B. M. M., B. M.

Resistente: Stato belga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, per garantire l'effettività del diritto dell'Unione europea e non rendere impossibile beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare che, secondo la ricorrente, le è conferito dall'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽¹⁾, tale disposizione debba essere interpretata nel senso che comporta che il figlio del soggiornante può beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare quando diventa maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale avverso la decisione di diniego di tale diritto, adottata quando era ancora minorenne.
- 2) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 18 della direttiva 2003/86/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il ricorso di annullamento presentato avverso il diniego del diritto al ricongiungimento familiare di un figlio minore sia dichiarato irricevibile per il motivo che il figlio è diventato maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale, poiché egli sarebbe privato della possibilità di ottenere una pronuncia sul suo ricorso avverso tale decisione, e sarebbe compromesso il suo diritto a un ricorso effettivo.

⁽¹⁾ GU L 251, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 20 febbraio 2019 — B. M. O./État belge

(Causa C-137/19)

(2019/C 164/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: B. M. O.

Convenuto: État belge

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽¹⁾, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che i cittadini di paesi terzi, per essere qualificati come «figli minorenni» ai sensi di tale disposizione, debbano essere «minorenni» non soltanto all'atto della presentazione della domanda di ammissione al soggiorno, ma anche al momento in cui l'amministrazione decide, in fine, in merito alla domanda stessa.

⁽¹⁾ GU L 251, pag. 12.

Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 dalla Deutsche Telekom AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-827/14, Deutsche Telekom AG/Commissione europea

(Causa C-152/19 P)

(2019/C 164/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (rappresentanti: D. Schroeder e K. Apel, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Slovanet, a.s.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, causa T-827/14, nella parte in cui rigetta il ricorso;
- annullare, nella sua integralità o in parte, nei limiti in cui riguarda la ricorrente, la decisione C(2014) 7465 final della Commissione, del 15 ottobre 2014, riguardante un procedimento anorma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso AT.39523 — Slovak Telekom), quale modificata dalla decisione C(2014) 10119 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, nonché dalla decisione C(2015) 2484 final della Commissione, del 17 aprile 2015, e, in subordine, annullare o ridurre l'importo delle ammende inflitte alla ricorrente;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese relative sia al procedimento di impugnazione che a quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente adduce quattro motivi di ricorso.

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente il principio secondo cui, perché ricorra la fattispecie del diniego di accesso, è necessario che l'accesso richiesto sia indispensabile per l'esercizio dell'attività a valle e, in conseguenza di ciò, non avrebbe applicato tale principio e, quindi, lo avrebbe applicato in maniera erronea.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente e applicato in modo scorretto il principio in base al quale ad una società controllante può imputarsi il comportamento della controllata soltanto qualora la prima abbia esercitato un'influenza dominante anche da un punto di vista effettivo.

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe applicato, e quindi lo avrebbe applicato in maniera erronea, il principio secondo cui ad una società controllante può imputarsi il comportamento della controllata soltanto qualora quest'ultima si sia attenuta in modo sostanziale alle istruzioni della controllante.

In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente il principio relativo al rispetto del diritto ad essere ascoltato nel procedimento amministrativo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 22 febbraio 2019
— Kypriaki Kentriki Archi/GA

(Causa C-154/19)

(2019/C 164/27)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti

Attrice: Kypriaki Kentriki Archi

Convenuto: GA

Questioni pregiudiziali

- 1) Sel'indipendenza di un Pubblico ministero, che emette un mandato d'arresto europeo in conformità alla propria legislazione nazionale, dal potere esecutivo possa essere valutata sulla base del ruolo che lo stesso ricopre all'interno del sistema giuridico nazionale. In caso contrario, quali siano i criteri in base ai quali debba essere valutata l'indipendenza dal potere esecutivo.
- 2) Se il Pubblico ministero di Amburgo, che secondo la legislazione tedesca fa parte del potere esecutivo e non di quello giudiziario, è inquadrato nella struttura gerarchica del Ministero della Giustizia e ha l'obbligo di perseguire penalmente l'autore del reato se lo ritiene opportuno in seguito a una valutazione di tutti gli elementi del caso, di assoluzione e a carico, possa essere considerato un'autorità sufficientemente indipendente che partecipa all'amministrazione della giustizia penale, tale da costituire un'«autorità giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, del 13 giugno 2002 (¹), relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

- 3) In caso di risposta affermativa, se il Pubblico ministero di Amburgo debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo, riguardo a qualsiasi caso istruisca, e in base a quali criteri debba essere valutata tale indipendenza funzionale.
- 4) Se un mandato d'arresto europeo emesso dal Pubblico ministero di Amburgo, che in base alla legislazione tedesca non viene sottoposto a controllo giurisdizionale direttamente, ma soltanto in via incidentale, mediante impugnazione della notifica di arresto registrata nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) dopo che è stato emesso, sia una «decisione giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, conforme al principio del riconoscimento reciproco sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro.

⁽¹⁾ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag.1).

Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall'Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal)/Commissione europea

(Causa C-172/19 P)

(2019/C 164/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (rappresentanti: W. Spieth e N. Hellermann, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) a) annullare l'ordinanza del Tribunale nella causa T-739/17, del 13 dicembre 2018;
- b) dichiarare il ricorso ricevibile, e

nel caso in cui la Corte ritenga che la causa sia matura a fini della decisione, conformemente alle conclusioni contenute nel ricorso del 7 novembre 2017 e interamente riconfermate,

— annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ([best available techniques] BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione⁽¹⁾, nella parte in cui sono adottati e stabiliti i livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di NO_x (articolo 1, allegato punto 2.1.3, tabella 3) e le emissioni di mercurio (articolo 1, allegato punto 2.1.6, tabella 7), risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite;

- in subordine, annullare l'intera decisione di esecuzione n. 2017/1442;
 - condannare la Commissione alle spese del procedimento;
- c) ove e nella misura in cui la Corte ritenga che la causa non sia matura ai fini della decisione relativamente alle conclusioni di cui al suddetto punto 1, lettera b), rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione;
- 2) condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti due motivi di ricorso.

In primo luogo, l'ordinanza del Tribunale sarebbe inficiata sia da un vizio procedurale, atto a recare pregiudizio agli interessi della ricorrente ai sensi dell'articolo 58, primo comma, seconda frase, seconda ipotesi, dello Statuto della Corte, sia da una violazione dei principi generali del diritto dell'Unione europea. Nella propria ordinanza, il Tribunale non avrebbe valutato il pertinente argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui la sua legittimazione ad agire si fonderebbe sulla violazione della sua posizione procedurale nell'ambito dello scambio di informazioni finalizzato all'elaborazione delle conclusioni sulle BAT contestate con il ricorso. La ricorrente avrebbe partecipato a tale procedura non soltanto in modo effettivo, ma anche in base a posizioni giuridiche specifiche e tutelabili, tali da garantire una determinata posizione processuale. Simili motivi già di per sé sarebbero sufficienti a giustificare un interesse ad agire della ricorrente. Nell'ordinanza del Tribunale difetterebbe qualsiasi esame o valutazione di merito o una qualunque motivazione concernente gli argomenti della ricorrente. Tale circostanza configurerebbe una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 36, prima frase, in combinato disposto con l'articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte e con l'articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale. Ciò integrerebbe un vizio procedurale e — allo stesso tempo — una violazione dei principi generali del diritto dell'Unione di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di essere ascoltato.

In secondo luogo, l'ordinanza del Tribunale violerebbe del pari il diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 58, primo comma, seconda frase, terza ipotesi, dello Statuto. L'ordinanza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto irricevibile sarebbe viziata da un errore di diritto. Il Tribunale, in violazione del diritto dell'Unione, non terrebbe conto del fatto che la ricorrente, in quanto soggetto riguardato in modo qualificato dall'atto di cui trattasi a norma dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, avrebbe i requisiti soggettivi per presentare un ricorso ricevibile. La ricorrente disporrebbe della qualità di soggetto riguardato in modo qualificato e, pertanto, della legittimazione ad agire in conseguenza della violazione della posizione procedurale dalla stessa rivestita nell'ambito della procedura di elaborazione delle conclusioni sulle BAT contestate con il ricorso. La ricorrente avrebbe partecipato a tale procedura non soltanto in modo effettivo, ma anche in base a posizioni giuridiche specifiche e tutelabili, tali da garantire una determinata posizione processuale. Essa sarebbe pertanto titolare di un diritto di ricorso per quanto riguarda l'attuazione dei propri diritti procedurali. Tali garanzie procedurali a tutela della ricorrente sarebbero state violate dalla Commissione nell'elaborazione delle conclusioni sulle BAT, in particolare mediante la limitazione del suo diritto ad essere ascoltata e del suo diritto a partecipare nonché a causa dell'omesso adempimento di obblighi di verifica da parte della Commissione. Il rigetto del ricorso in quanto irricevibile sarebbe pertanto inficiato da un errore di diritto nell'applicazione del diritto dell'Unione.

(¹) (GU 2017, L 212, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 27 febbraio 2019 — Rensen Shipbuilding BV, altra parte: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Causa C-192/19)

(2019/C 164/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Rensen Shipbuilding BV

Altra parte: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Questione pregiudiziale

La nota complementare 1 al capitolo 89 della Nomenclatura Combinata stabilisce (tra l'altro) che le sottovoci NC 89012010 e 89019010, rubricate «per la navigazione marittima», riguardano unicamente navi progettate e costruite per tenere l'alto mare. Si pone la questione di cosa si debba intendere a tale riguardo per «tenere l'alto mare».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 28 febbraio 2019 — H. A./État belge

(Causa C-194/19)

(2019/C 164/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: H. A.

Resistente: État belge

Questione pregiudiziale

Sel'articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ⁽¹⁾ (rifusione), da solo o in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di tenere in considerazione, all'occorrenza, elementi successivi alla decisione di «trasferimento Dublino» al fine di garantire il diritto a un ricorso effettivo.

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 31.

Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 da Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-682/14, Mylan Laboratories e Mylan/Commissione

(Causa C-197/19 P)

(2019/C 164/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (rappresentanti: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, Solicitors, V. Adamis, advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-682/14, Mylan Laboratories Ltd e Mylan Inc./Commissione nei limiti in cui viene ivi respinta la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 luglio 2014 ⁽¹⁾, caso AT.39612 — Perindopril (Servier) nella parte in cui riguarda le ricorrenti; o
- annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda; e/o
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una decisione conforme alla sentenza della Corte; e
- condannare la Commissione alle spese legali delle ricorrenti e alle altre spese sostenute dalle ricorrenti in relazione al presente procedimento, e ogni altra misura che la Corte consideri adeguata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti cinque motivi:

1. Primo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Matrix e Les Laboratoires Servier fossero potenziali concorrenti al momento della conclusione dell'accordo di composizione amichevole.

Prima parte: il Tribunale ha concluso a torto che la Commissione potesse considerare che l'accordo Niche-Matrix consentisse di qualificare la Matrix e la Niche come potenziali concorrenti.

Secondo parte: il Tribunale ha applicato erroneamente taluni criteri giuridici applicabili alla concorrenza potenziale concludendo che la Matrix e la Servier fossero concorrenti potenziali al momento della conclusione dell'accordo di composizione amichevole.

2. Secondo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che l'accordo di composizione amichevole avesse per oggetto di restringere la concorrenza.

Prima parte: il Tribunale ha concluso a torto che un accordo di composizione amichevole in materia di brevetti possa avere per oggetto di restringere la concorrenza anche se i termini di tale accordo rientrano nell'ambito di applicazione del brevetto.

Seconda parte: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dedurre l'esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto da un asserito incentivo rappresentato dal pagamento effettuato dalla Servier alla Matrix.

Terza parte: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel modo in cui ha dedotto l'esistenza di un incentivo dal pagamento ricevuto dalla Matrix.

3. Terzo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore nel rifiutarsi di esaminare la qualificazione operata dalla Commissione dell'accordo di composizione amichevole come restrizione della concorrenza per effetto.
4. Quarto motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Mylan Inc. avesse esercitato un'influenza determinante sul comportamento della Matrix durante il periodo pertinente.
5. Quinto motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha violato l'articolo 23 del regolamento n. 1/2003⁽²⁾ e i principi della legalità delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) e della certezza del diritto statuendo che un'ammenda possa essere inflitta alle ricorrenti.

(1) Sintesi della decisione della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [Caso AT.39612 — Perindopril (Servier)] [notificata con il numero C(2014) 4955] (GU 2016, C 393, pag. 7).

(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 da Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-679/14, Teva UK Ltd e a./Commissione

(Causa C-198/19 P)

(2019/C 164/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (rappresentanti: D. Tayar, e A. Richard, avvocati)

Altre parti nel procedimento: European Generic medicines Association AISBL (EGA), Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione e dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018, causa T-679/14;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente, a meno che la Corte non ritenga di essere sufficientemente informata per annullare la decisione della Commissione COMP/AT.39612⁽¹⁾ «Perindopril (Servier)» del 9 luglio 2014, qualora accerti che la Teva UK limited, la Teva Pharmaceuticals Europe B.V. e la Teva Pharmaceutical Industries Limited hanno violato l'articolo 101 TFUE, e per annullare l'ammenda inflitta alle summenzionate società, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della loro domanda:

1. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel criterio applicato per valutare se la Teva fosse un concorrente potenziale della Servier.
2. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che l'accordo fosse restrittivo della concorrenza per oggetto ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFEU.
3. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

⁽¹⁾ Sintesi della decisione della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [Caso AT.39612 — Perindopril (Servier)] [notificata con il numero C(2014) 4955] (GU 2016, C 393, pag. 7).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia) il
27 febbraio 2019 — RL sp. z o.o./J. M.**

(Causa C-199/19)

(2019/C 164/33)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parti

Attrice nella domanda principale e convenuta nella domanda riconvenzionale: RL sp. z o.o.

Convenuto nella domanda principale e attore nella domanda riconvenzionale: J. M.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾, recepito nell'ordinamento giuridico polacco dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (legge dell'8 marzo 2013 relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali) (testo unico, Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2019, posizione 118), debba essere interpretato nel senso che i contratti la cui prestazione caratteristica consiste nella cessione in godimento temporaneo di un bene, a titolo oneroso (ad esempio, contratti di locazione o di affitto) devono essere qualificati come transazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo (transazioni commerciali).
- 2) In caso di risposta affermativa, se l'articolo 5 della direttiva precedentemente citata, recepito nell'ordinamento giuridico polacco dall'articolo 11, paragrafo 1, della legge relativa ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali, debba essere interpretato nel senso che le pattuizioni che prevedono l'esecuzione periodica di una prestazione pecuniaria da parte del debitore, anche nell'ipotesi di un contratto concluso per un periodo di tempo indeterminato, devono essere qualificate come una pattuizione con la quale le parti di una transazione commerciale concordano termini di pagamento che prevedono il versamento a rate.

⁽¹⁾ GU 2011, L 48, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trgovački sud u Zagrebu (Croazia) il 10 marzo 2019 —
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e altri/LJUBLJANSKA BANKA d.d.**

(Causa C-200/19)

(2019/C 164/34)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Trgovački sud u Zagrebu

Parti

Ricorrenti: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA — COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Convenuta: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Questioni pregiudiziali

- 1) Atteso che la convenuta non ha partecipato alla conclusione dei contratti insieme agli altri comproprietari né vi ha dato susseguente accordo, se la sua obbligazione di pagamento, stabilita dalla legge, ma determinata nell'importo, nella data di scadenza e in altre modalità dai titolari della maggioranza delle quote-parti di comproprietà dell'immobile di comune accordo, sia un'obbligazione contrattuale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1)].
- 2) Se l'inadempimento dell'obbligazione stabilita dalla legge nei confronti degli altri comproprietari dell'immobile, i quali possono reclamarne l'esecuzione per via giudiziale, integri un illecito civile doloso o colposo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, ove si consideri in particolare che dal diniego della convenuta può derivare un danno ulteriore (oltre a quello della perdita pecuniaria a carico della riserva) tanto agli altri comproprietari quanto a terzi.
- 3) Considerato che, nel caso di specie, all'origine dell'obbligazione della convenuta sta il fatto che quest'ultima è proprietaria di locali commerciali nei quali svolge attività economica, ovvero di locali in cui è stabilita, se la controversia concerna l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Impugnazione proposta il 1o marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall'Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-111/15, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa C-202/19 P)

(2019/C 164/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e Airport Marketing Services Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 nella causa T-111/15; e
- annullare gli articoli 1, paragrafo 2, paragrafo 4, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione (UE) 2015/1226 (¹), del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il riesame; e in ogni caso
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti per la presente impugnazione e per il procedimento nella causa T-111/15 dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dev'essere annullata per i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato in modo erraneo l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e i diritti della difesa delle ricorrenti nel procedimento dinanzi alla Commissione. Il Tribunale avrebbe errato: nell'operare una distinzione tra gli specifici diritti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta e il diritto generale a una buona amministrazione previsto all'articolo 41, paragrafo 1, della medesima; nel ritenere che i diritti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta non si applichino alle indagini sugli aiuti di Stato; nel ritenere che sussista un conflitto tra l'articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta e gli articoli 107 e 108 TFUE; e nel ritenere che le ricorrenti potessero essere considerate semplicemente come fonti di informazione nell'ambito dell'indagine.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso avrebbe erroneamente interpretato la nozione di vantaggio. Il Tribunale avrebbe errato: nel dichiarare che non vi è alcuna gerarchia di metodologie tra l'analisi comparativa e altri metodi ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore operante in economia di mercato; nel ritenere che la Commissione fosse legittimata a discostarsi dall'analisi comparativa e a respingere gli elementi di prova comparativi sottoposti dalle ricorrenti; e nel dichiarare che, nell'applicazione del criterio della redditività incrementale, non è necessario che la Commissione accerti che i costi incrementali attesi e gli introiti non aeronautici attesi riflettano il modo in cui un investitore operante in economia di mercato avrebbe gestito l'aeroporto.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe errato nella propria valutazione dell'imputabilità allo Stato, dichiarando che non era necessario specificare se il cogestore dell'aeroporto «SMAC» fosse un'impresa pubblica, non applicando i criteri Stardust Marine per distinguere tra autonomia e imputazione e non fornendo una motivazione sufficiente al riguardo.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1226 della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Angoulême, di Snc-Lavalin, di Ryanair e di Airport Marketing Services [notificata con il numero C(2014) 5080] (GU 2015, L 201, pag. 48).

Impugnazione proposta il 1o marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall'Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-165/15, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa C-203/19 P)

(2019/C 164/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e Airport Marketing Services Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 nella causa T-165/15; e

- annullare l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e (nei limiti in cui riguardano l'articolo 1, paragrafi 1 e 2) gli articoli 3, 4 e 5 della decisione della Commissione (UE) 2015/1227⁽¹⁾, del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.22614 (C 53/07) o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il riesame; e in ogni caso
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti per la presente impugnazione e per il procedimento nella causa T-165/15 dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dev'essere annullata per i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e i diritti della difesa delle ricorrenti nel procedimento dinanzi alla Commissione. Il Tribunale avrebbe errato: nell'operare una distinzione tra gli specifici diritti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta e il diritto generale a una buona amministrazione previsto all'articolo 41, paragrafo 1, della medesima; nel ritenere che i diritti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta non si applichino alle indagini sugli aiuti di Stato; nel ritenere che sussista un conflitto tra l'articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta e gli articoli 107 e 108 TFUE; e nel ritenere che le ricorrenti potessero essere considerate semplicemente come fonti di informazione nell'ambito dell'indagine.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso avrebbe erroneamente interpretato la nozione di vantaggio. Il Tribunale avrebbe errato: nel dichiarare che non vi è alcuna gerarchia di metodologie tra l'analisi comparativa e altri metodi ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore operante in economia di mercato; nel ritenere che la Commissione fosse legittimata a discostarsi dall'analisi comparativa e a respingere gli elementi di prova comparativi sottoposti dalle ricorrenti; e nel dichiarare che, nell'applicazione del criterio della redditività incrementale, non è necessario che la Commissione accerti che i costi incrementali attesi e gli introiti non aeronautici attesi riflettano il modo in cui un investitore operante in economia di mercato avrebbe gestito l'aeroporto.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione (UE) 2015/1227 del 23 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.22614 (C 53/07) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, di Airport Marketing Services e di Transavia [notificata con il numero C(2014)5085] (GU 2015, L 201, pag. 109).

Impugnazione proposta il 10 marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall'Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-53/16, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa C-204/19 P)

(2019/C 164/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e Airport Marketing Services Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 nella causa T-53/16; e
- annullare gli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione della Commissione (UE) 2016/663 ⁽¹⁾, del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il riesame; e in ogni caso
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti per la presente impugnazione e per il procedimento nella causa T-53/16 dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dev'essere annullata per i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e i diritti della difesa delle ricorrenti nel procedimento dinanzi alla Commissione. Il Tribunale avrebbe errato: nell'operare una distinzione tra gli specifici diritti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta e il diritto generale a una buona amministrazione previsto all'articolo 41, paragrafo 1, della medesima; nel ritenere che i diritti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta non si applichino alle indagini sugli aiuti di Stato; nel ritenere che sussista un conflitto tra l'articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta e gli articoli 107 e 108 TFUE; e nel ritenere che le ricorrenti potessero essere considerate semplicemente come fonti di informazione nell'ambito dell'indagine.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso avrebbe erroneamente interpretato la nozione di vantaggio. Il Tribunale avrebbe errato: nel dichiarare che non vi è alcuna gerarchia di metodologie tra l'analisi comparativa e altri metodi ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore operante in economia di mercato; nel ritenere che la Commissione fosse legittimata a discostarsi dall'analisi comparativa e a respingere gli elementi di prova comparativi sottoposti dalle ricorrenti; nel dichiarare che, nell'applicazione del criterio della redditività incrementale, non è necessario che la Commissione accerti che i costi incrementali attesi e gli introiti non aeronautici attesi riflettano il modo in cui un investitore operante in economia di mercato avrebbe gestito l'aeroporto; e nel ritenere che, per la constatazione dell'esistenza di un aiuto, sia sufficiente una redditività ridotta, anziché la mancanza di redditività.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe errato nella propria valutazione dell'imputabilità allo Stato, ritenendo che il gestore dell'aeroporto — «SMAN» — fosse un «organo dello Stato», non applicando i criteri Stardust Marine e non fornendo una motivazione sufficiente al riguardo. Il Tribunale avrebbe altresì errato nel dichiarare che le decisioni dell'impresa privata VTAN fossero imputabili allo Stato.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/633 della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della camera di commercio e industria di Nîmes-Uzès-Le Vigan, di Veolia Transport Aéroport de Nîmes, di Ryanair Limited e di Airport Marketing Services Limited [notificata con il numero C(2014) 5078] (GU 2016, L 113, pag. 32).

Impugnazione proposta il 1o marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall'Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-165/16, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa C-205/19 P)

(2019/C 164/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e Airport Marketing Services Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 nella causa T-165/16; e
- annullare gli articoli 1, paragrafo 4, e da 2 a 4 della decisione della Commissione (UE) 2016/287⁽¹⁾, del 15 ottobre 2014, sugli aiuti di Stato SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il riesame; e in ogni caso
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti per la presente impugnazione e per il procedimento nella causa T-165/16 dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dev'essere annullata per i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e i diritti della difesa delle ricorrenti nel procedimento dinanzi alla Commissione. Il Tribunale avrebbe errato: nell'operare una distinzione tra gli specifici diritti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta e il diritto generale a una buona amministrazione previsto all'articolo 41, paragrafo 1, della medesima; nel ritenere che i diritti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta non si applichino alle indagini sugli aiuti di Stato; nel ritenere che sussista un conflitto tra l'articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta e gli articoli 107 e 108 TFUE; e nel ritenere che le ricorrenti potessero essere considerate semplicemente come fonti di informazione nell'ambito dell'indagine.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso avrebbe erroneamente interpretato la nozione di vantaggio. Il Tribunale avrebbe errato: nel dichiarare che non vi è alcuna gerarchia di metodologie tra l'analisi comparativa e altri metodi ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore operante in economia di mercato; nel

ritenere che la Commissione fosse legittimata a discostarsi dall'analisi comparativa e a respingere gli elementi di prova comparativi sottoposti dalle ricorrenti; e nel dichiarare che, nell'applicazione del criterio della redditività incrementale, non è necessario che la Commissione accerti che i costi incrementali attesi e gli introiti non aeronautici attesi riflettano il modo in cui un investitore operante in economia di mercato avrebbe gestito l'aeroporto.

(¹) Decisione (UE) 2016/287 della Commissione, del 15 ottobre 2014, sugli aiuti di Stato SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) concessi dalla Germania a Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair Ltd. [notificata con il numero C(2014) 7369] (GU 2016, L 59, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 marzo 2019 — Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation/Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Causa C-212/19)

(2019/C 164/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Resistente: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione della Commissione del 14 luglio 2004 (¹) debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili con il mercato comune unicamente le riduzioni dei contributi dei datori di lavoro, posto che le riduzioni dei contributi dei dipendenti non portano un beneficio alle imprese e non possono quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se, invece, debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili anche le riduzioni dei contributi dei dipendenti.
- 2) Nell'ipotesi in cui la Corte considerasse che la decisione della Commissione deve essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili anche le riduzioni dei contributi dei dipendenti, se occorre ritenere che l'impresa abbia beneficiato di tali riduzioni interamente o soltanto in parte. In quest'ultimo caso, come debba essere valutata tale parte. Se lo Stato membro sia tenuto a ordinare ai dipendenti interessati la restituzione, totale o parziale, della parte di aiuto di cui avrebbero beneficiato.

(1) Decisione della Commissione, del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (2005/239/CE) (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 49).

Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**(Causa C-213/19)**

(2019/C 164/40)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart, agenti)*Convenuto:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che,

1. avendo omesso di computare gli importi corretti dei dazi doganali e non avendo messo a disposizione l'importo corretto delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA relative ad alcune importazioni di prodotti tessili e calzature provenienti dalla Repubblica popolare cinese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi a esso incombenti ai sensi degli articoli 2 e 8 della decisione 2014/335 ⁽¹⁾ del Consiglio, degli articoli 2 e 8 della decisione 2007/436 ⁽²⁾ del Consiglio, degli articoli 2, 6, 9, 10, 12 e 13 del regolamento 609/2014 ⁽³⁾ del Consiglio, degli articoli 2, 6, 9, 10, 11 e 17 del regolamento 1150/2000 ⁽⁴⁾ del Consiglio, dell'articolo 2 del regolamento 1553/89 ⁽⁵⁾ del Consiglio, nonché degli articoli 105, paragrafo 3, del regolamento 952/2013 ⁽⁶⁾ del Consiglio e 220, paragrafo 1, del regolamento 2913/92 ⁽⁷⁾ del Consiglio;

come conseguenza del suo inadempimento degli obblighi ad esso imposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, degli articoli 325 e 310, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli articoli 3 e 46 del regolamento 952/2013, dell'articolo 13 del regolamento 2913/92 del Consiglio, dell'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento 2454/93 ⁽⁸⁾ della Commissione, dell'articolo 244 del regolamento di esecuzione 2015/2447 ⁽⁹⁾ della Commissione e degli articoli 2, paragrafo 1, lettere b) e d), 83, 85-87 e 143, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁰⁾ del Consiglio.

Le perdite di risorse proprie tradizionali corrispondenti che devono essere messe a disposizione del bilancio dell'Unione (meno le spese di riscossione) sono pari a:

EUR 496 025 324,30 nel 2017 (fino all'11 ottobre 2017 incluso);

EUR 646 809 443,80 nel 2016;

EUR 535 290 329,16 nel 2015;

EUR 480 098 912,45 nel 2014;

EUR 325 230 822,55 nel 2013;

EUR 173 404 943,81 nel 2012;

EUR 22 777 312,79 nel 2011.

2. avendo omesso di fornire le informazioni complete richieste dai servizi della Commissione necessarie al fine di stabilire l'importo delle perdite di RPT e non avendo trasmesso, come richiesto, il contenuto della valutazione giuridica dell'ufficio legale dell'HMRC (amministrazione tributaria e doganale, Regno Unito), ovvero della motivazione della decisione che ha portato alla cancellazione delle obbligazioni doganali previste, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi a esso incombenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 2, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera d), del regolamento 608/2014 ⁽¹¹⁾ del Consiglio; e

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nonostante i reiterati avvertimenti da parte dell'OLAF e della Commissione sul rischio di frode, il Regno Unito ha ommesso di adottare gli approcci basati sul rischio nei controlli doganali al fine di prevenire l'immissione in libera pratica di merci sottovalutate all'interno dell'Unione (in particolare, di prodotti tessili e calzature esportati dalla Repubblica popolare cinese) fino al 12 ottobre 2017. A causa di tale inerzia di fronte ai reiterati avvertimenti, il Regno Unito ha ommesso di adottare le misure necessarie basate sul rischio ai sensi della normativa dell'Unione in materia di dogane e risorse proprie. L'assenza di interventi appropriati ha inciso anche sulla corretta applicazione delle norme dell'Unione in materia di IVA. Il bilancio dell'Unione ha subito perdite estremamente elevate a causa della violazione da parte del Regno Unito del diritto dell'Unione e delle conseguenti importazioni di merci sottovalutate verso il suddetto Stato membro. Poiché il Regno Unito non ha seguito le raccomandazioni della Commissione, a differenza di altri Stati membri, il Regno Unito ha attratto più commercio sottovalutato. Tali perdite estremamente elevate hanno altresì influito drasticamente sull'equa ripartizione tra gli Stati membri, dal momento che le perdite hanno dovuto essere compensate dagli altri Stati membri dell'Unione con contributi RNL proporzionalmente più alti.

-
- (1) 2014/335/UE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 105).
 - (2) 2007/436/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17).
 - (3) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione) (GU 2014, L 168, pag. 39).
 - (4) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000, L 130, pag. 1).
 - (5) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU 1989, L 155, pag. 9).
 - (6) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
 - (7) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).
 - (8) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).
 - (9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).
 - (10) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
 - (11) Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l'8 marzo 2019 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Causa C-215/19)

(2019/C 164/41)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Altra parte nel procedimento: A Oy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 13 ter e 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾ relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto nella versione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 ⁽³⁾ del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, debbano essere interpretati nel senso che i servizi di un data center della tipologia oggetto del procedimento principale, nell'ambito dei quali un professionista offre ai suoi clienti degli armadi per apparecchiature posti all'interno di un data center ai fini della collocazione dei server oltre a una serie di servizi accessori, debbano essere classificati come locazione di un bene immobile.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l'articolo 47 della direttiva IVA 2006/112/CE e l'articolo 31 bis del suddetto regolamento di esecuzione debbano comunque essere interpretati nel senso che un servizio di data center della tipologia oggetto del procedimento principale deve essere considerato come una prestazione di servizi relativi a beni immobili il cui luogo di esecuzione è il luogo di ubicazione del bene immobile.

⁽¹⁾ GU 2011, L 77, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2013, L 284, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio) il 18 marzo 2019 —
B./Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)**

(Causa C-233/19)

(2019/C 164/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

cour du travail de Liège

Parti

Appellante: B.

Appellato: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Questione pregiudiziale

Segli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽¹⁾, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, letti alla luce della sentenza del 18 dicembre 2014 resa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-562/13, debbano essere interpretati nel senso che conferiscono effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, se l'autore del ricorso sostiene che l'esecuzione di tale decisione può esporlo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute,

- senza che sia necessaria una valutazione del ricorso, in quanto la sua proposizione è sufficiente per sospendere l'esecuzione del provvedimento che ordina di lasciare il territorio,
- o previo un controllo marginale dell'esistenza di una censura plausibile oppure dell'assenza di motivi di irricevibilità o di manifesta infondatezza del ricorso dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri,
- o ancora previo un controllo pieno e completo da parte dei giudici del lavoro finalizzato ad accertare se l'esecuzione di detta decisione possa effettivamente esporre l'autore del ricorso a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute».

(¹) GU 2008, L 348, pag. 98.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Pometon/Commissione

(Causa T-433/16) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo degli abrasivi in acciaio — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE — Procedimento "ibrido" temporalmente falsato — Presunzione di innocenza — Principio di imparzialità — Carta dei diritti fondamentali — Prova dell'infrazione — Infrazione unica e continuata — Restrizione della concorrenza per oggetto — Durata dell'infrazione — Ammenda — Adeguamento eccezionale dell'importo di base — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Competenza estesa al merito»)

(2019/C 164/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pometon SpA (Maerne di Martellago, Italia) (rappresentanti: E. Fabrizi, V. Veneziano e A. Molinaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e B. Mongin, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione C(2016) 3121 final della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio).

Dispositivo

- 1) *L'articolo 2 della decisione C(2016) 3121 final della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39792 -Abrasivi in acciaio), è annullato.*
- 2) *L'importo dell'ammenda inflitta a Pometon SpA è fissato a EUR 3 873 375.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2019 — Hércules Club de Fútbol/Commissione**(Causa T-766/16) ⁽¹⁾****(«Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalla Spagna a favore di alcune società calcistiche professionistiche — Garanzia — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Vantaggio — Obbligo di motivazione»)**

(2019/C 164/44)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Spagna) (rappresentanti: S. Rating e Y. Martínez Mata, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente A. Gavela Llopis e M.J. García-Valdecasas Dorrego, successivamente García-Valdecasas Dorrego, agenti)**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell'Hércules Club de Fútbol, SAD e dell'Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12)

Dispositivo

- 1) *La decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell'Hércules Club de Fútbol, SAD, e dell'Elche Club de Fútbol, SAD, è annullata nei limiti in cui essa riguarda l'Hércules Club de Fútbol, SAD.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Hércules Club de Fútbol.*
- 3) *Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Boshab e a./Consiglio**(Causa T-582/17) ⁽¹⁾****(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e il divieto d'ingresso e di transito — Inserimento del nome dei ricorrenti nell'elenco — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)**

(2019/C 164/45)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) e gli altri 7 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sen-

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Veiga e B. Driessen, successivamente B. Driessen e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/904 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2017, L 138 I, pag. 1), e della decisione di esecuzione (PESC) 2017/905 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2017, L 138 I, pag. 6), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Évariste Boshab e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 374 del 6.11.2017.

Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Clestra Hauserman/Parlamento

(Causa T-725/17) (¹)

(«Appalti pubblici di lavori — Procedura di gara — Lavori relativi alle “Pareti amovibili-porte” del progetto di estensione e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer del Parlamento a Lussemburgo — Rigetto dell'offerta di un offerente — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Obbligo di motivazione — Offerta anorm almente bassa — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)

(2019/C 164/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, Francia) (rappresentante: J. Gehin, avvocato).

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Naglič e B. Schäfer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE diretta ad ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento del 24 agosto 2017, adottata nel contesto della procedura di gara INLO-D-UPIL-T-16-A08 riguardante il lotto n. 55, intitolato «Pareti amovibili-porte», del progetto di estensione e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer del Parlamento a Lussemburgo, domanda recante rigetto dell'offerta della ricorrente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente, e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente sostiene di aver subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Clestra Hauserman sopporterà, oltre le proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.*

(¹) GU C 13 del 15.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2009 — Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)**(Causa T-787/17) (¹)**

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GlamHair — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 164/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Parfümerie Akzente GmbH (Pfedelbach, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 settembre 2017 (procedimento R 82/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo GlamHair come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Parfümerie Akzente GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 32 del 29.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Coesia/EUIPO (Raffigurazione di due curve rosse oblique)**(Causa T-829/17) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante due curve rosse oblique — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]

(2019/C 164/48)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Coesia SpA (Bologna, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 settembre 2017 (procedimento R1272/2017-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante due curve rosse oblique come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Coesia SpA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 63 del 19.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2019 — Deray/EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)**(Causa T-105/18) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LILI LA TIGRESSE — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TIGRESS — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 164/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* André Deray (Bry-sur-Marne, Francia) (rappresentanti: S. Santos Rodríguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 dicembre 2017 (procedimento R 1244/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Charles Claire e il sig. Deray.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. André Deray è condannato alle spese.*

(¹) GU C 134 del 16.4.2018.

Sentenza del Tribunale 27 marzo 2019 — Biernacka-Hoba/EUIPO- Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Causa T-265/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Formata — Marchio internazionale figurativo anteriore Formata — Motivo relativo di nullità — Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Regola 37 del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2018/625] — Requisiti per la rappresentazione del marchio anteriore — Regola 19 del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 7 del regolamento delegato 2018/625] — Legittimo affidamento — Rimborso delle spese di rappresentanza — Articolo 109 del regolamento 2017/1001 e regola 94 del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 109 del regolamento 2017/1001]»]

(2019/C 164/50)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polonia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 febbraio 2018 (procedimento R 2032/2017-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la sig.ra Biernacka-Hoba e la Formata Bogusław Hoba.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 febbraio 2018 (procedimento R 2032/2017-4) è annullata nei limiti in cui ha condannato la sig.ra Ilona Biernacka-Hoba a sopportare le spese sostenute dalla Formata Bogusław Hoba ai fini dei procedimenti di dichiarazione di nullità e di ricorso e ha fissato l'importo delle spese che la sig.ra Biernacka-Hoba doveva versare alla Formata Bogusław Hoba a 1 000 euro, ed è riformata nel senso che non occorre condannare la sig.ra Biernacka-Hoba a versare tale importo.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Causa T-276/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo K9 UNIT — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore unit — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 164/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Ungheria) (rappresentante: G. Jambrik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiuūtė e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 febbraio 2018 (procedimento R 1432/2017-2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Hipercor, SA e la Julius-K9.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 febbraio 2018 (procedimento R 1432/2017-2) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Julius-K9 Zrt.*
- 3) *La El Corte Inglés, SA sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 231 del 2.7.2018.

Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2019 — SKS Import Export/Commissione**(Causa T-239/18) (¹)**

[«Ricorso di annullamento — Libera circolazione di capitali — Prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (LBC/FT) — Direttiva (UE) 2015/849 — Regolamento delegato (UE) 2018/212 — Inclusione della Tunisia nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità]

(2019/C 164/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Kammama Saber (SKS) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisia) (rappresentante: H. Chelly, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU 2018, L 41, pag. 4).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Société Kammana Saber (SKS) Import Export è condannata alle spese.*

(¹) GU C 231 del 2.7.2018.

Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2019 — Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione**(Causa T-410/18) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Intese — Mercato degli imballaggi metallici — Decisione di avviare un'inchiesta — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)**

(2019/C 164/53)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrenti: Silgan Closures GmbH (Monaco di Baviera, Germania), Silgan Holdings, Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder e V. Weiss, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, B. Ernst, G. Meessen, C. Vollrath e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2018) 2466 final della Commissione, del 19 aprile 2018, in forza della quale la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE nella causa AT.40522 — Pandora.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Non occorre statuire sulle domande di intervento della Repubblica federale di Germania e del Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Silgan Closures GmbH e la Silgan Holdings, Inc., supporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *La Repubblica federale di Germania e il Consiglio supporteranno le proprie spese relative alle domande di intervento.*

⁽¹⁾ GU C 285 del 13.8.2018.

Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2019 — Haba Trading/EUIPO — Vida (vidaXL)**(Causa T-503/18) ⁽¹⁾****(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)**

(2019/C 164/54)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Haba Trading BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: B. Schneiders e A. Brittner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentati: D. Gája e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Vida AB (Alvesta, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 giugno 2018 (procedimento R 190/2016-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Vida AB e l'Haba Trading BV.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *L'Haba Trading BV è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 373 del 15.10.2018.

Ordinanza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Comune di Milano/Parlamento e Consiglio

(Causa T-75/19) ⁽¹⁾

(«Declinatoria di competenza»)

(2019/C 164/55)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Milano (rappresentanti: F. Sciaudone, M. Condinanzi e A. Neri, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou e A. Tamás, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, F. Florindo Gijón e E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (GU 2018, L291, pag. 3), e, dall'altro, la domanda diretta a dichiarare l'inefficacia della decisione asseritamente adottata dal Consiglio il 20 novembre 2017.

Dispositivo

- 1) *Il Tribunale declina la propria competenza nella causa T 75/19, affinché la Corte possa statuire sul ricorso.*
- 2) *La decisione sulla domanda del Comune di Milano intesa a che il presente ricorso sia trattato con procedimento accelerato è riservata.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 112 del 25.3.2019.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2019 — CJ/Corte di giustizia dell'Unione europea**(Causa T-1/19)**

(2019/C 164/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* CJ (rappresentante: V. Koliass, avvocato)*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare contraria ai Trattati l'omessa anonimizzazione, da parte della convenuta, degli atti processuali che fanno nominativamente riferimento a parte ricorrente e che sono stati pubblicati nel world wide web dal Tribunale e dall'ex Tribunale della funzione pubblica; in via subordinata, dichiarare contrario ai Trattati il fatto che la convenuta abbia ommesso di rendere inaccessibili ai motori di ricerca del world wide web le versioni nominative di tali atti;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, argomentato, in particolare, come segue:
 - la parte ricorrente ha agito in giudizio contro il suo ex datore di lavoro dinanzi all'ex Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale;
 - gli atti processuali di tali cause sono stati pubblicati facendo nominativamente riferimento alla parte ricorrente e sono accessibili ai motori di ricerca del world wide web come Google;

- l'accessibilità a motori di ricerca di tal genere facilita la profilazione della parte ricorrente da parte di qualsiasi internauta nel mondo, ivi incluso l'attuale e ogni altro potenziale datore di lavoro;
 - da tale profilazione deriva il rischio di discriminazione contro la parte ricorrente;
 - la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso di rendere anonimi in modo predefinito gli atti processuali pubblicati per tutte le domande di pronuncia pregiudiziale che si riferiscono a persone fisiche, ricevute dopo il 1° luglio 2018;
 - l'anonimizzazione di atti processuali pubblicati per ogni altro tipo di azione basata sui Trattati resta soggetta a un potere discrezionale assoluto del giudice dell'Unione europea;
 - le persone fisiche cui fanno riferimento le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dinanzi alla Corte di giustizia dopo il 1° luglio 2018 e la parte ricorrente non sono trattate allo stesso modo.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, argomentato, in particolare, come segue:
- la pubblicazione degli atti processuali ha come obiettivo, riprendendo i termini della Corte, di «garantire che i cittadini siano informati e che abbiano il diritto a pubbliche udienze»;
 - per raggiungere tale obiettivo non è necessario pubblicare delle versioni degli atti processuali che fanno nominativamente riferimento a parte ricorrente o, in subordine, rendere tale versioni accessibili ai motori di ricerca del world wide web come Google;
 - la mancata cessazione, da parte del Tribunale, di una tale prassi viola gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e, in subordine, gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 5, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.

(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Ricorso proposto il 10 marzo 2019 — Bulgarian Energy Holding e altri/Commissione

(Causa T-136/19)

(2019/C 164/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bulgarian Energy Holding EAD (Sofia, Bulgaria), Bulgartransgaz EAD (Sofia), Bulgargaz EAD (Sofia) (rappresentanti: K. Struckmann, lawyer, M. Powell e A. Kadri, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- adottare le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori di cui alla parte 3, punto 3.6, del ricorso, o qualsiasi altra simile misura che il Tribunale riterrà necessaria;

- annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2018) 8806 final, del 17 dicembre 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 102 del TFUE (AT.39849 — BEH Gas);
- annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha rispettato le forme sostanziali, violando in tal modo i diritti della difesa delle ricorrenti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la definizione di mercato rilevante data dalla decisione impugnata è viziata da errori di diritto e di fatto, da un mancato svolgimento di un'analisi del mercato e da un difetto di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni di detta decisione riguardo alla posizione dominante sul mercato per i servizi relativi alla capacità, detenuta dalla Bulgargaz EAD, in qualità di ricorrente, o da tutte le ricorrenti, sono viziate da errori di diritto e nella loro valutazione dei fatti.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i Trattati dell'Unione europea, poiché non stabilisce, a norma degli standard previsti, che il comportamento descritto in tale decisione integra una violazione dell'articolo 102 TFUE, alla luce degli errori nella sua applicazione del diritto e nella valutazione dei fatti.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della decisione impugnata inerenti alla durata della presunta infrazione sono viziate da errori di diritto e nella loro valutazione dei fatti.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che, adottando una decisione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 ⁽¹⁾, sono stati violati i Trattati UE nel procedimento.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'ammenda deve essere annullata o ridotta alla luce della mancata osservanza — da parte della decisione impugnata — degli orientamenti per il calcolo delle ammende della convenuta, o in subordine in forza della competenza del Tribunale estesa al merito a norma dell'articolo 261 TFUE, poiché l'ammenda è in ogni caso sproporzionata rispetto al comportamento sanzionato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — PKK/Consiglio**(Causa T-148/19)**

(2019/C 164/58)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (rappresentanti: A. van Eik e T. Buruma, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019 ⁽¹⁾, nella parte in cui riguarda il ricorrente (considerando che il ricorrente contesta che Kadek e Kongra Gel siano suoi pseudonimi);
- in subordine, applicare una misura meno gravosa rispetto al mantenimento dell'inserimento nell'elenco dei terroristi stabilito dall'Unione europea;
- condannare il convenuto alle spese, con interessi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché esso non può essere qualificato come un'organizzazione terroristica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, del 27 dicembre 2001. ⁽²⁾

Il convenuto avrebbe omissis di dimostrare che il ricorrente sia un'associazione strutturata che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo. Inoltre, la maggior parte degli atti menzionati nella motivazione non può essere imputata al ricorrente, non è inclusa nell'elenco tassativo di atti dell'articolo 1, paragrafo 3, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC e/o non può danneggiare gravemente un paese. Infine, lo scopo del ricorrente non corrispondeva a uno «scopo terroristico» come definito all'articolo 1, paragrafo 3 della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC. In particolare, tale scopo deve essere considerato alla luce del conflitto armato per l'autodeterminazione.

2. Secondo motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché non sarebbe stata adottata alcuna decisione da un'autorità competente, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 4, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.
3. Terzo motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché il convenuto non avrebbe eseguito alcun riesame adeguato, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 6, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC.

La motivazione non ha dimostrato che sia stato eseguito un riesame adeguato, sia sul piano nazionale, sia da parte del convenuto stesso. Non è stato tenuto debitamente conto delle informazioni fornite dal ricorrente in procedimenti precedenti riguardanti il processo di pace, la lotta contro il Daesh e gli sviluppi autocratici in Turchia.

4. Quarto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché essa non avrebbe rispettato i requisiti di proporzionalità e sussidiarietà.

In particolare, la diaspora dei curdi è danneggiata in modo sproporzionato a causa dell'inserimento nell'elenco.

5. Quinto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché non rispetta l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE.

Il Tribunale, nella sua sentenza del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788) è giunto a una conclusione simile basata sulla stessa identica motivazione.

6. Sesto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché ha violato i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.

In particolare, il convenuto ha ignorato la sentenza del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788) e il procedimento che l'ha preceduta.

(1) Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU L 6 del 9.1.2019, pag. 6).

(2) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

Ricorso proposto il 14 marzo 2019 — Mersinis/ESMA

(Causa T-163/19)

(2019/C 164/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michail Mersinis (Atene, Grecia) (rappresentante: P. Pafitis, avvocato)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 23 maggio 2018 di non selezionare il ricorrente per il posto di consulente giuridico esperto nell'ambito dell'avviso di posto vacante ESMA/2017/VAC19/AD7.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla composizione irregolare del comitato di selezione.
2. Secondo motivo, vertente sull'esistenza di una volontà di favorire il candidato selezionato per il posto in questione.

Ricorso proposto il 14 marzo 2019- AQ/eu-LISA**(Causa T-164/19)**

(2019/C 164/60)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: AQ (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'eu-LISA dell'8 maggio 2018 che pone fine al contratto di lavoro della ricorrente presso l'eu-LISA senza notificare contestualmente, nei limiti del necessario, la decisione dell'eu-LISA del 4 dicembre 2018 recante rigetto del reclamo della parte ricorrente;
- condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'irregolarità procedurale e sulla violazione dei diritti della difesa e in particolare del diritto di essere ascoltato.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 16 e 48 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione.

4. Quarto motivo, vertente su una violazione del dovere di diligenza.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione degli articoli 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
6. Sesto motivo, vertente su un abuso di potere.

Ricorso proposto il 14 marzo 2019 — Bronckers/Commissione

(Causa T-166/19)

(2019/C 164/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marco Bronckers (Brussels, Belgio) (rappresentante: P. Kreijger, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 10 gennaio 2019 ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, che respinge la domanda del ricorrente di conferma di accesso ai documenti menzionati nelle bozze del Comitato misto istituito ai sensi dell'Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose⁽²⁾;
- condannare la Commissione alle spese legali, ivi inclusi i costi sostenuti dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primomotivo, vertente sul fatto che il diniego opposto dalla Commissione alla domanda di accesso violi l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e/o viola l'articolo 296 TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il diniego opposto dalla Commissione alla domanda di accesso violi l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e/o viola l'articolo 296 TFUE, poiché la Commissione non ha dimostrato che l'accesso a tutta la documentazione richiesta arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali del *Consejo Regulador del Tequila* (CRT) o dei suoi membri.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente constatato che il ricorrente non ha dimostrato un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il diniego di accesso parziale opposto dalla Commissione viola l'articolo 4, paragrafo 6, e/o l'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001, e/o viola l'articolo 296 TFUE.

-
- (1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).
 - (2) Decisione del Consiglio del 27 maggio 1997 relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU 1997 L 152, pag. 15).

Ricorso proposto il 18 marzo 2019 — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter)

(Causa T-175/19)

(2019/C 164/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eV (Monaco, Germania) (rappresentante: L. Genz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo eVoter — Domanda di registrazione n. 17 900 152

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 gennaio 2019 nel procedimento R 1983/2018 5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- mancato rispetto della prassi amministrativa dell'EU IPO;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 marzo 2019 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bottiglie per bevande)

(Causa T-180/19)

(2019/C 164/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bibita Group SHPK (Tirana, Albania) (rappresentante: C. Seyfert, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Benkomers OOD (Sofia, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell'Unione europea n. 3797 091-0001 (Bottiglie per bevande)

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 gennaio 2019 nel procedimento R1070/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare la nullità del disegno o modello dell'Unione europea contestato, registrato con il numero 3797091-0001, sulla base di tutti i motivi formulati nel ricorso;
- condannare il convenuto e la titolare alle spese processuali relative al procedimento dinanzi alla terza commissione di ricorso, ai sensi dell'articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale;
- condannare l'EUIPO e l'eventuale controinteressata nel presente procedimento alla totalità delle spese.

Motivo invocato

— Violazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002.

Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2019 — Eagle IP/EUIPO — Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)**(Causa T-336/18) ⁽¹⁾**

(2019/C 164/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 268 del 30.7.2018.

Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2019 — Telenet/Commissione**(Causa T-470/18) ⁽¹⁾**

(2019/C 164/65)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 364 dell'8.10.2018.

RETTIFICHE**Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-45/19**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 122 del 1° aprile 2019)

(2019/C 164/66)

Alla pagina 20, la comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-45/19, *Acron e altri/Commissione* va letta come segue:

«Ricorso proposto il 24 gennaio 2019 – Acron e altri/Commissione

(Causa T-45/19)

(2019/C 164/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Acron PAO (Veliky Novgorod, Russia), Dorogobuzh PAO (Dorogobuzh, Russia), Acron Switzerland AG (Baar, Svizzera)
(rappresentanti: T. De Meese, J. Stuyck e A. Nys, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018; ⁽¹⁾ e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi internazionali, il che costituisce una violazione del Trattato e non ha fornito una motivazione sufficiente alla constatazione che la Federazione russa non rispettava i suoi obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio.

Le ricorrenti sostengono che la convenuta non avrebbe considerato l'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio come rilevante per il cambiamento nel calcolo del margine di dumping delle ricorrenti. La convenuta sarebbe obbligata a tenere conto degli impegni assunti dalla Federazione russa riguardo al prezzo del gas nell'ambito dell'inchiesta sul riesame intermedio dei dazi applicabili all'importazione di nitrato di ammonio. Poiché la convenuta avrebbe affermato che la Federazione russa non aveva rispettato il proprio protocollo di adesione, essa avrebbe agito in violazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dell'articolo II dell'Accordo antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio. Omettendo di farlo, essa sarebbe venuta meno ai suoi obblighi internazionali, il che costituisce una violazione del Trattato.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in un errore manifesto di valutazione e non ha fornito una motivazione sufficiente, determinando la violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, nel constatare che il cambiamento di circostanze invocato da queste ultime non avesse carattere duraturo.

— Le ricorrenti sostengono che, nell'ambito del secondo motivo, sussisterebbero due motivi distinti di annullamento della decisione impugnata. Entrambi i motivi riguardano la conclusione errata secondo cui il cambiamento di circostanze non aveva carattere duraturo.

— In ogni caso, la convenuta avrebbe violato il suo obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFEU nel non aver motivato la decisione impugnata in forma chiara e non equivoca.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ⁽²⁾ nonché i diritti della difesa delle ricorrenti e ha determinato una mancanza di certezza del diritto nel non aver fornito il suo calcolo del dumping.
- La convenuta non avrebbe comunicato il calcolo finale del margine di dumping alle ricorrenti, sebbene tale calcolo servisse come base per le conclusioni relative alla continuazione e all'esistenza del dumping, al carattere duraturo del cambiamento di circostanze, nonché alla chiusura del riesame intermedio parziale. Se la convenuta avesse comunicato il calcolo, essa avrebbe consentito alle ricorrenti di difendere più efficacemente i propri diritti in relazione al calcolo del dumping e alle conclusioni relative al dumping nel loro complesso, ivi compreso l'argomento relativo al metodo di calcolo usato nell'inchiesta iniziale, il che avrebbe potuto avere un impatto considerevole sulla loro situazione giuridica.
 - Le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe violato l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, i loro diritti della difesa e il principio di certezza del diritto nel non aver fornito alle stesse una sintesi significativa delle prove raccolte durante l'inchiesta o delle considerazioni in base alle quali la convenuta proponeva di modificare il margine antidumping delle ricorrenti. Le ricorrenti sostengono che, rifiutando di fornire loro il suo calcolo del margine di dumping, la convenuta avrebbe violato i loro diritti della difesa e leso il principio di certezza del diritto.»

(1) Décision d'exécution (UE) 2018/1703 de la Commission, du 12 novembre 2018, clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO 2018, L 285, p. 97).

(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT